



## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Publicata la legge di conversione del Decreto Cura Italia  
Nuove disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica valide dal 4 al 18 maggio 2020  
Integrato il protocollo condiviso di regolazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19

## **CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI**

Pubbligate FAQ sulla certificazione medica e sulla tutela dell'Inail  
Assonime analizza il quadro per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

L'intermediario finanziario che non adempie correttamente agli obblighi informativi deve risarcire il risparmiatore  
Vietati i comportamenti discriminatori del datore di lavoro nella scelta dei dipendenti che possono ricorrere al lavoro agile  
Crisi epidemiologica da Covid-19 idonea a giustificare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile

## *Pubblicata la legge di conversione del Decreto Cura Italia*

*Legge 24 aprile 2020, n. 27 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110*

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione con modificazioni del decreto legge "Cura Italia" (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra le molteplici novità introdotte in sede di conversione si segnalano: i) l'ammissione di nuove categorie di lavoratori ad usufruire del regime di lavoro in smart working; ii) l'estensione del diritto allo smart working sino alla fine dell'emergenza epidemiologica nazionale, iii) l'introduzione di diverse nuove misure in materia di ammortizzatori sociali; iv) la sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura; v) l'introduzione di particolari forme agevolate di intervento da parte del Fondo di garanzia per le PMI nei comuni maggiormente colpiti dalla crisi epidemiologica; vi) l'introduzione di una specifica disciplina transitoria per i trattamenti di dati sanitari e di dati relativi a condanne penali e reati effettuati nel corso dell'emergenza sanitaria. Con riferimento al processo civile si segnalano vii) la sospensione per sei mesi delle espropriazioni sulla abitazione principale viii) le nuove modalità di raccolta da parte dell'avvocato della sottoscrizione del cliente sulla procura alle liti; ix) la possibilità di celebrare l'udienza mediante collegamenti da remoto (videoconferenza) anche per quelle udienze civili ove sia richiesta la presenza degli ausiliari del giudice; x) il possibile utilizzo del processo telematico anche dinanzi alla Corte di Cassazione; xi) la possibilità di svolgere incontri di mediazione civile obbligatoria in via telematica.

[torna su](#)

## *Nuove disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica valide dal 4 al 18 maggio 2020*

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, adottato in attuazione del decreto legge n. 19/2020, recante nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 18 maggio 2020. Dunque, da lunedì 4 maggio vengono previste le riaperture, tra le altre, delle imprese di costruzioni e delle industrie manifatturiere, estrattive, automobilistiche, tessili e del vetro. Via libera anche alla fabbricazione dei mobili e al commercio all'ingrosso funzionale. Il decreto in oggetto promuove inoltre, sia per i datori di lavoro privati sia per la Pubblica Amministrazione che per le attività professionali, il ricorso allo smart working, ove possibile, e l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio. Nei casi in cui non si possa rispettare la distanza di un metro, il decreto stabilisce l'adozione di strumenti di protezione individuale. Per quanto riguarda la mobilità delle persone, potranno essere effettuati spostamenti da un Comune all'altro entro la stessa Regione per motivi di lavoro, salute, necessità e urgenza.

[torna su](#)

## ***Integrato il protocollo condiviso di regolazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19***

*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020*

È stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente alcune linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. L’aggiornamento si è reso necessario in vista dell’emanazione del D.P.C.M. relativo all’avvio della Fase 2, che prevede la ripresa graduale delle attività professionali e produttive. Obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19. Il documento, in particolare, interviene sulle seguenti aree: i) informazione; ii) modalità di ingresso in azienda; iii) modalità di accesso dei fornitori esterni; iv) pulizia e sanificazione in azienda; v) precauzioni igieniche personali; vi) dispositivi di protezione individuale; vii) gestione spazi comuni; viii) organizzazione aziendale; ix) gestione di entrata e uscita dei dipendenti; x) spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione; xi) gestione di una persona sintomatica in azienda; xii) sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS; xiii) aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

[torna su](#)

## ***Pubblicate FAQ sulla certificazione medica e sulla tutela dell’Inail***

*FAQ Inail - Chiarimenti sulla compilazione del certificato di infortunio da parte del medico e sui casi che sono coperti dalla tutela Inail*

L’Inail, in considerazione della attuale crisi epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, ha pubblicato un documento contenente le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative all’accertamento dei casi di contagio, alla tutela assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail sul territorio nazionale nella fase di emergenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo: i) viene chiarito che l’infezione da Coronavirus deve essere qualificata come infortunio e non come malattia professionale; ii) vengono indicate le modalità di riconoscimento dell’infortunio da Coronavirus; iii) vengono individuate le categorie di lavoratori a cui si applica la presunzione semplice relativa all’avvenuto contagio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (operatori sanitari, lavoratori che operano in front-office o alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.).

[torna su](#)

## *Assonime analizza il quadro per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19*

*Assonime - Circolare n. 5 del 10 aprile 2020*

Assonime ha pubblicato una circolare attraverso la quale viene analizzato l'approccio della Commissione Europea alla valutazione degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'emergenza Covid-19, considerato che l'articolo 107 del TFUE, il quale prevede la possibilità di autorizzare aiuti di Stato alle imprese per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia, può trovare oggi applicazione in conseguenza delle ricadute socio-economiche determinate dall'emergenza epidemiologica. Infatti, in tal caso, il turbamento economico coinvolge, così come richiesto dalla normativa per la sua applicazione, più Stati membri dell'Unione. La circolare in oggetto evidenzia che tra le iniziative promosse per fare fronte all'emergenza, il Consiglio Europeo ha incluso tra le linee di azione, le seguenti: i) flessibilità nell'applicazione del Patto di Stabilità; ii) crescita delle misure per limitare la diffusione dell'epidemia; iii) adeguatezza delle attrezzature sanitarie; iv) promozione della ricerca di vaccini; v) applicazione flessibile delle regole sugli aiuti di Stato.

[torna su](#)

## *L'intermediario finanziario che non adempie correttamente agli obblighi informativi deve risarcire il risparmiatore*

*Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 17 aprile 2020, n.7905*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha delineato il quadro dei diritti dei risparmiatori, mettendo al centro gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari, e precisando che l'intermediario finanziario che non adempie correttamente agli obblighi informativi deve risarcire il risparmiatore per la perdita subita. Ad avviso della Suprema Corte, in considerazione della funzione assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria informativa delle parti in favore dell'investitore, scaturisce una presunzione legale semplice di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio. Sul punto la Suprema Corte chiarisce inoltre che, nonostante le presunzioni semplici ammettono sempre la prova contraria, quest'ultima non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, dal momento che anche l'investitore disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.

[torna su](#)

## Vietati i comportamenti discriminatori del datore di lavoro nella scelta dei dipendenti che possono ricorrere al lavoro agile

Tribunale di Grosseto – Sentenza del 23 aprile 2020 n. 502

Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza in commento, in tema di svolgimento della prestazione lavorativa in *smart working*, ha chiarito che una volta accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, il datore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti dei lavoratori. Nel caso di specie il giudice ha accolto il ricorso d'urgenza proposto da un lavoratore che lamentava il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di adibirlo al lavoro agile nonostante tale forma di svolgimento della prestazione lavorativa fosse stata già ammessa per tutti i colleghi del suo reparto. In particolare, il lavoratore, aderendo al precipuo invito del datore di lavoro in relazione all'attuale periodo emergenziale, ha usufruito delle ferie maturate, relative sia all'anno precedente che a quello in corso. Il Tribunale, dunque, ricorda che, nonostante l'art. 1, lettera hh) del DPCM 10 aprile 2020, nel ribadire la volontà di promuovere il lavoro agile, raccomandi ai datori di lavoro di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, tuttavia, laddove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante. In conclusione, ad avviso del Tribunale, il rifiuto di ammettere il proprio dipendente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate si profilano illegittimi. Inoltre, il Tribunale evidenzia che per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l'art. 39, comma 2 del Decreto-Legge 18/2020 (c.d. Cura Italia) riconosce ai dipendenti affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Nel caso specifico, infatti, il lavoratore soffriva pure di una patologia da cui era derivato il riconoscimento di un'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa.

[torna su](#)

## Crisi epidemiologica da Covid-19 idonea a giustificare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile

Tribunale di Napoli – Sentenza del 17 aprile 2020

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che la crisi epidemiologica da Covid-19 è idonea a giustificare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nell'adempimento delle obbligazioni, derivante da causa non imputabile. Nel caso specifico, in corso di esecuzione di un piano del consumatore omologato, la grave situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid-19 ha posto i debitori nelle condizioni di non poter proseguire l'esecuzione del piano secondo le modalità e le scadenze concordate. Sul punto il Tribunale ha chiarito che la gravissima crisi sociale, sanitaria ed economica provocata da Covid-19 pone senz'altro il problema della impossibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali, non essendo improbabile che le parti contrattuali si trovino nella impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni alla luce delle rigide restrizioni imposte dall'autorità governativa. In questa prospettiva, deve ritenersi che l'emergenza epidemiologica costituisce una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni atteso che, tra i casi in cui potrebbe essere invocabile l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, rientrerebbero gli ordini ed i divieti posti in essere dalla autorità amministrativa, cd. *factum principis*. Invero, si tratta di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che, imponendo divieti e restrizioni, rendono di fatto impossibile l'adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo. In considerazione di ciò, ad avviso del Tribunale, deve ritenersi che il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, possa chiedere al Giudice in via telematica la sospensione della esecuzione dell'accordo o del piano omologato, ricorrendo una ipotesi di impossibilità sopravvenuta all'adempimento derivante da ragioni al medesimo non imputabili.

[torna su](#)

#### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

#### LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

#### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)